



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Daniela Camilletti
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova
ordine.genova@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n° 4038169 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI,*

Spett.le Responsabile,

alla luce della documentazione esaminata, in relazione all'avviso di cui in oggetto, si evince che il calcolo del corrispettivo per l'affidamento della prestazione relativa alla verifica di vulnerabilità sismica è stato stimato sulla base del costo convenzionale stabilito dall'O.P.C.M. 3362/04. Al riguardo si rappresenta quanto segue:

l'art. 32 bis D.L. 30/09/2003, n. 269 istituisce il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri prevedendo che: "1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005."

L'attuazione specifica di tale disposizione è avvenuta in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 la quale, appunto, reca disposizioni per disciplinare le "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3362)". L'art. 2 di tale ordinanza, al comma 2 prevede che, ai fini dell'utilizzo della quota del fondo loro spettante, ciascuna regione predispona e

trasmette al Dipartimento della protezione civile, “un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, così come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore.”.

La disciplina del Fondo in parola, si deve subito precisare, non prevede alcuna deroga ai criteri di stima dei corrispettivi determinati dal quadro normativo generale, né vieta (com'è normale) impegni di spesa superiori a quelli “finanziabili”. Di contro è previsto uno specifico onere degli enti beneficiari di procedere al cofinanziamento (in particolare artt. 3 comma 1 e soprattutto comma 4 della citata ordinanza secondo il quale: “Gli enti beneficiari sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo, assumendo l'onere del cofinanziamento eventualmente necessario al completamento dell'intervento, anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stabilite nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”). Lo stesso allegato 2 alla citata ordinanza, infine, prevede che: “L'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico del beneficiario, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1 .”

Sostanzialmente, quindi, non solo non è prevista alcuna esplicita deroga ai criteri ordinari di stima del costo di lavori, servizi e forniture, ma si prevede espressamente l'onere di cofinanziamento da parte degli enti beneficiari.

Una volta ricostruito il quadro normativo generale può passarsi all'esame della specifica normativa applicabile all'incarico in oggetto ed in particolare se essa ricomprenda o meno l'art. 24, comma 8 DLGS 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale: “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.”. Da ciò può dedursi la correttezza dell'applicazione della norma generale summenzionata che impone la stima dei corrispettivi da porre a base di gara ai sensi del DM 17/06/2016 (da ultimo ANAC LG n. 1/2016 aggiornate giusta delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ed in particolare Cap III § 2).

Tale conclusione può legittimamente ritenersi avvalorata dalle considerazioni che seguono: la finalità sottesa alla disciplina di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 è del tutto differente rispetto alla funzione e alla tipologia di interventi che si intendono appaltare con la procedura in esame e ne è chiara dimostrazione la mancanza di un co-finanziamento, che, invece, è uno dei presupposti dell'OPCM citato. Inoltre, anche le “Linee guida per la pubblica amministrazione” redatte da Consip S.p.A. in materia di “servizi professionali per l'abilitazione di fornitori e servizi alla categoria 2. diagnostica degli edifici vulnerabilità sismica” chiariscono come il calcolo dei corrispettivi dei tecnici responsabili delle verifiche di vulnerabilità sismica è da parametrare sulla base dei criteri di cui al DM 17 giugno 2016 (EX DM 143/2013).

Come noto, infatti, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

- per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

In effetti, nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo **non risulta coincidere** con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it).

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.

Ubicazione Opera

COMUNE DI RAPALLO

Provincia di Genova

Opera

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI 4038169

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico

Data

17/06/2023

Archivio

Elaborato

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

**SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)**

Tavola N°

Rev.

Il Tecnico

Il Dirigente

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

4038169

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.</i>	0,95	4.000.000,0 0	5,286525 2600%

Costo complessivo dell'opera : € 4.000.000,00

Percentuale forfettaria spese : 23,13%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.II) Progettazione Definitiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	0,0900
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	0,1200
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	0,1800

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Completezza	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=23,13\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
S.03	STRUTTURE	4.000.000,00	5,2865 25260 0%	0,95	QbII.09, QbII.12, QbII.14, QbII.15, QbII.16	0,4800	96.426,22	22.298,56	118.724,78

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	118.724,78
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	118.724,78

From: "Per conto di: protocollo@pec.anticorruzione.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Sent: martedì, 30 gen 2024
To: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
Subject: POSTA CERTIFICATA: Fasc. Anac n 3243/2023 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI - CIG 9876423A15 - Importo complessivo dell'Appalto euro 207.057,00 - Comunicazione del Presidente.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/01/2024 alle ore 13:36:18 (+0100) il messaggio "Fasc. Anac n 3243/2023 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DELL'I.I.S.S. LICETI - CIG 9876423A15 - Importo complessivo dell'Appalto euro 207.057,00 - Comunicazione del Presidente. " è stato inviato da "protocollo@pec.anticorruzione.it"

indirizzato a:

pec@cert.cittametropolitana.genova.it segreteria@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240130133618.88974.865.2.12@pec.aruba.it

Attachments: